

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 dicembre 2012, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Dott. Gabriele De Sanctis, Dott. Luigi Antonio Esposito, Dott. Vito Giampietro, Prof. Alberto Massera, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO F.C. CASTIGLIONE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI, CASTIGLIONE/TREVISO DEL 2.12.2012
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 53 del 4.12.2012)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Castiglione s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (Mantova), annulla il provvedimento impugnato e dispone la ripetizione della gara.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 20 dicembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete